

Misura 121

Art. 10 – “Limitazioni ed esclusioni”

In riferimento al secondo punto del Bando “Il sostegno previsto dalla presente misura non è concesso in alcun caso a favore di interventi sovvenzionati in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato”, si precisa che la limitazione va considerata rispetto alla Scheda di Misura 121 che nello specifico prevede (riportato testualmente):

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

Gli interventi previsti nell’ambito dello sviluppo rurale devono essere coerenti e complementari agli interventi strutturali ed agli interventi per la qualità delle produzioni finanziabili all’interno di alcune OCM. I controlli relativi all’accertamento di non duplicazione del sostegno sono garantiti dall’Organismo Pagatore (ARBEA).

Nei settori sottoposti a restrizioni della produzione o limitazioni al sostegno, l’investimento non è ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni.

In particolare, per le singole OCM, sono adottati i criteri di demarcazione riportati di seguito:

OCM Latte

Gli aiuti previsti nell’ambito dell’OCM sono totalmente disaccoppiati, mentre permane la limitazione alla produzione, regolata attraverso le quote latte.

L’OCM latte non prevede aiuti agli investimenti, pertanto il sostegno della misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” può integrare gli aiuti derivanti dal primo pilastro: gli investimenti dovranno essere commisurati alle quote legalmente detenute.

Coloro che sono oggetto di una procedura di recupero e/o blocco dei titoli non potranno accedere alle misure previste dai PSR.

OCM Ortofrutta

E’ necessario che gli interventi previsti dal PSR siano coerenti e complementari agli interventi strutturali e per la qualità delle produzioni finanziabili dalle OCM.

Nello specifico, il PSR interviene:

- in favore di aziende agricole ortofrutticole che non aderiscono alle OP, per tutte le tipologie di intervento previste dalla Misura;
- in favore delle aziende agricole che aderiscono alle Organizzazioni dei Produttori (OP) riconosciute e/o in corso di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/96, per le stesse tipologie di intervento ammissibili alla presente misura, il criterio generale utilizzato per scongiurare il rischio di duplicazione degli interventi, si basa sull’importo progettuale: gli investimenti materiali ed immateriali saranno finanziabili solo nell’ambito del PSR nel caso in cui la dimensione finanziaria dell’investimento superi € 100.000. Le OP non finanzieranno i interventi al di sopra dei 100.000 euro.

Oltre alle disposizioni amministrative ordinarie, tese ad accertare l’adesione del beneficiario ad una OP e la mancata sovrapposizione con altri finanziamenti sullo stesso intervento, la garanzia di non duplicazione del finanziamento è in ogni caso assicurata dal controllo effettuato dall’Organismo Pagatore - ARBEA.

OCM Vino

Non si rileva alcuna forma di sovrapposizione tra i campi di applicazione dell’OCM Vino e del PSR, in quanto gli investimenti aziendali finanziati dal PSR escludono interventi sul potenziale viticolo (impianti e reimpianti) e sono esclusivamente limitati alla trasformazione e commercializzazione del prodotto aziendale, all’aumento del valore aggiunto dei prodotti vitivinicoli, alle operazioni colturali ed alla meccanizzazione aziendale.

OCM Olio d'Oliva

Al fine di assicurare uno sviluppo adeguato al settore è necessario che le misure sovvenzionabili a norma della OCM Olio di oliva siano rinforzate da azioni complementari sostenute dal PSR.

A regime (dal 1° aprile 2009), in linea con quanto previsto dal PSN, gli interventi strutturali realizzati nell'ambito dell'OCM riguarderanno azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle O.P. Tali programmi non prevederanno gli stessi interventi finanziabili con la presente Misura.

In via transitoria, fino al 31 marzo 2009, non essendo possibile applicare la distinzione tra azioni collettive e azioni aziendali, occorre prevedere una specifica eccezione ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Reg. (CE) 1698/05 che consenta alle O.P. ed ai loro soci di beneficiare del sostegno previsto nell'ambito del PSR. Per evitare il rischio di duplicazione degli interventi, si farà riferimento ad un criterio basato sull'importo progettuale: il PSR non sosterrà interventi di importo inferiore a €10.000; l'OCM non finanzia progetti di importo superiore a €10.000.

OCM Apicoltura

Le azioni sostenute dalla OCM non sono comprese fra quelle ammissibili al sostegno del FEASR.

OCM Zucchero.

Al fine di assicurare coerenza e complementarietà tra gli interventi previsti dalla presente Misura del PSR e l'OCM, il criterio di demarcazione è fissato a livello di beneficiario. I progetti di investimento presentati dagli ex bieticoltori saranno finanziati esclusivamente con le risorse del Piano di Azione regionale e non potranno accedere, per la stessa misura, al sostegno del PSR.

D'altra parte l'art. 26 del Bando prevede "Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia al documento Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007 – 2013....."